



Comune di Sorso

**2° Settore - Gestione del Territorio.
Servizio 2.2 – Ufficio politiche Ambientali**

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Gara europea a procedura telematica aperta per l'appalto del servizio di CONFERIMENTO E TRATTAMENTO CER 200108 E 200201 (n. 70 mesi) da espletarsi nell'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti di igiene urbana.

Premessa

Il presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale definisce il complesso delle condizioni contrattuali inerenti l'appalto per la gestione del servizio relativo al conferimento, trattamento e recupero dei rifiuti cosiddetti biodegradabili, identificati con codice CER 20.01.08 "Rifiuti biodegradabili di cucine e mense" e 20.02.01 "Rifiuti biodegradabili" provenienti dalle attività di raccolta differenziata del Comune di Sorso.

1. OGGETTO DELL'APPALTO

1.1. L'appalto ha per oggetto il servizio di conferimento, trattamento e recupero presso idoneo impianto e/o piattaforma autorizzata, dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Sorso. Gli stessi saranno trasportati all'impianto individuato a cura e spese da parte del gestore del servizio di igiene urbana per il Comune di Sorso.

Tipologia di Rifiuto	Codice CER
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	20.01.08
Rifiuti biodegradabili	20.02.01

1.2. Il calendario per la raccolta differenziata sul territorio prevede, il sistema di raccolta porta a porta, ed interessa le utenze domestiche e commerciali.

2. DURATA DELL'APPALTO ED OPZIONE DI PROROGA

2.1. La durata dell'appalto oggetto del presente Capitolato è di 70 mesi dalla data del primo conferimento dopo la sottoscrizione del verbale di consegna del servizio.

2.2. Il servizio può essere attivato prima della stipula del contratto con consegna anticipata, per motivi di urgenza e sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 17 comma 9 del D.lgs. n. 36 del 2023 con redazione di apposito verbale di consegna/inizio del servizio. In tal caso la durata del servizio si intende decorrente dalla data di consegna/inizio del servizio. Il servizio attivato in pendenza della stipula del contratto deve essere immediatamente iniziato dall'appaltatore che si dovrà attenere alle indicazioni del presente capitolato. In caso di mancata stipulazione del contratto l'appaltatore aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo i prezzi indicati nell'offerta. È vietato il rinnovo tacito. È fatto salvo il diritto del Comune alla risoluzione ed al recesso anticipato come stabilito negli articoli relativi. Il Comune si riserva la facoltà, qualora allo scadere del presente appalto non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto e conseguente affidamento del servizio, di prorogare all'appaltatore del contratto iniziale l'affidamento dello stesso servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.lgs. n. 36 del 2023. L'appaltatore con la stipula del contratto si obbliga all'osservanza della determinazione che l'Ente adotterà a suo insindacabile giudizio. In ogni caso l'appaltatore dovrà garantire l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte del subentrante. Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni pattizie stabilite nel contratto d'appalto.

3. IMPORTO DELL'APPALTO

3.1. L'importo presunto delle prestazioni oggetto dell'appalto, compreso l'importo delle spese per la sicurezza ed il costo lavoro, è pari ad € 1.048.390,00 IVA esclusa:

- di cui soggetto a ribasso € 671.453,50;
- di cui spese del costo del personale (art. 41 comma 14 del D.lgs. n. 36 del 2023) € 366.936,50 determinato sulla base del D.M. n. 70 del 01.08.20;
- di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso (art. 100 del D.lgs. n. 81/2008) € 10.000,00;

Il contratto sarà stipulato a misura, è determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Il suindicato importo è stato stimato a norma dell'art. 14 comma 4 del D.lgs. n. 36 del 2023 così come segue:

SERVIZIO	Prezzo/t	Quantità mensile stimata in t	N. Mensilità	Totale
Conferimento e trattamento CER 20 01 08	€ 97,00	141	70	€ 957.390,00
Conferimento e trattamento CER 20 02 01	€ 65	20	70	€ 91.000,00
Importo delle prestazioni (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)				€ 1.048.390,00

Il corrispettivo dell'appalto posto a base di gara è pari a:

- €/ton 97,00 (IVA di Legge esclusa), per il conferimento e trattamento del CER 20.01.08 "Rifiuti biodegradabili da cucine e mense";

- €/ton 65,00 (IVA di Legge esclusa) per il conferimento e trattamento del CER 20.02.01 “Rifiuti biodegradabili”;

3.2. Tale corrispettivo è desunto dall'attuale prezzo pagato da questa amministrazione, dalla durata prevista dell'affidamento oggetto del presente Capitolato e dall'analisi dei costi dovuti, necessari ed eventuali, per la regolare e corretta esecuzione del servizio in questione, degli oneri vigenti e delle tariffe vigenti in materia, di tutte le spese a qualunque titolo sostenute, sia generali che accessorie, nonché di utile di impresa, senza null'altro a pretendere, compresi altresì i costi di trattamento e i costi relativi alle attività di recupero. Negli importi suindicati sono compresi, a carico dell'appaltatore, i costi delle analisi merceologiche previste dalle normative in materia.

3.3. L'appalto in oggetto è finanziato con fondi reperibili dal bilancio dell'Ente.

3.4. Stima presuntiva dei quantitativi che verranno conferiti all'impianto:

- CER 20 01 08 Rifiuti biodegradabili da cucine e mense: ton. 141/mese;
- CER 20 02 01 Rifiuti biodegradabili: ton. 20/mese.

4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - QUANTITÀ

4.1. L'Appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio in questione nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia. I quantitativi di frazioni merceologiche di rifiuti oggetto del servizio conferiti in impianto/piattaforma, saranno accompagnati dai formulari identificazione del rifiuto (F.I.R.), con allegata la ricevuta della pesatura effettuata al momento dello scarico in impianto. Le pesate riscontrate dall'Appaltatore dovranno essere puntualmente riportate in fattura.

Il trasporto ed il conferimento dei rifiuti oggetto del servizio presso la piattaforma individuata saranno effettuati dal gestore del servizio di raccolta e trasporto dei RU per il Comune di Sorso.

Essendo ricompresi, nell'attuale servizio di igiene urbana, a carico dell'Appaltatore dello stesso servizio, i trasporti sino a 110 km di distanza, al fine di preservare l'economicità dei costi di trasporto e di evitare ulteriori spese a carico dell'Ente, la piattaforma di conferimento dovrà essere collocata ad una distanza massima di 110 km dal Comune di Sorso, distanza individuata e conteggiata assumendo il percorso più breve tra il punto di partenza (sede del Comune di Sorso) ed il punto di arrivo (sede dell'impianto) nel sito (<http://www.tuttocitta.it/percorso/>) selezionando nel campo opzioni “percorso più veloce” e “mezzo pesante”.

Il conferimento di ogni scarico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione rifiuto (F.I.R.) secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni. Dal formulario dovranno risultare in particolare i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- b) origine, tipologia, qualità e peso del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'instradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

In caso di sopravvenuta difficoltà o impossibilità di usufruire dell'impianto proposto, l'Appaltatore dovrà, entro il termine di 24 ore:

- a) comunicare all'Ente Comunale l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;
- b) trasmettere all'Ente Comunale la seguente documentazione:

- 1) eventuale provvedimento autorizzativo, in corso di validità, di cui al D.Lgs. n. 152/2006, rilasciato nei confronti del gestore degli impianti alternativi;
- 2) provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio dell'attività di riciclo dei rifiuti presso gli impianti alternativi, nonché, nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore, convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti. L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente Comunale. L'Ente Comunale si riserva di effettuare, in ogni tempo, durante la durata del contratto, ispezioni e controlli intesi a constatare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati dall'impianto indicato dall'aggiudicatario attraverso il DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto) successivamente nominato dall'Amministrazione.

5. CARATTERE DEL SERVIZIO ED OBBLIGO DI CONTINUITA'

5.1. Il servizio oggetto dell'appalto, come contemplato nel presente capitolato prestazionale è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal D.lgs. n. 152/2006 e dal D.lgs. n. 267/00. Il servizio oggetto dell'appalto non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentati. In caso di astensione da lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge n. 146/1990, per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. Non sono considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.

6. ORARIO DI CONFERIMENTO

6.1. Gli orari di conferimento all'impianto dovranno essere fissati e/o concordati tra l'Ente Comunale, il Gestore del servizio di igiene urbana e l'Appaltatore. Il conferimento all'impianto comprende la pesatura in entrata ed uscita degli automezzi, ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.

L'impianto comunque dovrà dare la disponibilità, se necessario, al conferimento del materiale H24 per 7 gg su 7gg.

7. CONFORMITÀ DEL RIFIUTO

7.1. La conformità qualitativa delle frazioni merceologiche di rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20.01.08) e Rifiuti biodegradabili (CER 20.02.01) potrà essere verificata attraverso analisi merceologiche specifiche. L'Appaltatore può altresì eseguire in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio analisi merceologiche e chimiche aggiuntive; le spese saranno a carico dell'appaltatore. Saranno a carico dell'Ente i costi delle analisi eventualmente richieste. L'analisi merceologica dovrà avvenire in contraddittorio con l'Ente Comunale, per tale motivo occorrerà comunicare a mezzo posta elettronica certificata l'orario di esecuzione dell'analisi in modo da consentire ad un tecnico dell'Ente Comunale, o ad un suo delegato, di poter presenziare alle verifiche. Le operazioni di analisi dovranno essere effettuate da soggetto qualificato e competente secondo la norma internazionale UNI CEI EN 150/IEC 7025.200 5 "Requisiti generali per la competenza per i laboratori di prova e di taratura".

8. PROVENIENZA DEI RIFIUTI E RELATIVA QUANTITÀ

8.1. L'Appaltatore prende atto:

- che il materiale oggetto delle attività di conferimento, trattamento, selezione e recupero proviene dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani effettuata sull'intero territorio del Comune di Sorso;
- che l'effettivo quantitativo conferito all'impianto sarà determinato in funzione dei rifiuti oggetto dell'appalto riscontrabili dai formulari di identificazione rifiuto regolarmente vidimati con timbro e firma del Responsabile del Procedimento o suo delegato. Le quantità di rifiuti conferiti presso l'impianto/piattaforma potranno essere oggetto di variazione in aumento o in diminuzione rispetto a quanto indicato al punto 3.6.

9. REQUISITI TECNICI ED AUTORIZZAZIONI DELLA PIATTAFORMA

9.1. L'impianto e/o piattaforma dovrà essere dotato:

- Di autorizzazione regionale (ordinaria) e/o provinciale (semplificata) in corso di validità a norma dell'art. 208 e seguenti del D.lgs. n. 152 del 2006 per l'esercizio dell'impianto di compostaggio per la produzione di compost di qualità, con operazioni di R3 ed R13 in base all'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/06 per una potenzialità totale (Ton/Anno) di almeno 5 volte superiore alle tonnellate conferite annualmente dal Comune di Sorso;
- Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001/ UNI EN ISO 14001:2015;
- Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001:2015;
- Sistema di Gestione sulla salute e sicurezza sul lavoro UNI IS 45001:2018;
- Di attrezzature e strutture idonee per l'accesso ed il successivo conferimento delle frazioni merceologica 20.01.08 e 20.02.01, tramite automezzi muniti di cassoni di qualsiasi dimensione.

L'impianto e/o piattaforma dovrà utilizzare i metodi, le tecnologie e le misure di gestione ambientale più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora, né causare inconvenienti da rumori o odori.

10. PROCEDURA E AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

10.1. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e, trattandosi di servizio che, per sua natura, è strettamente vincolato a precisi ed inderogabili standard tecnici, per il quali non vi è alcuna reale necessità di far luogo all'acquisizione di offerte differenziate, con applicazione del criterio del so, ai sensi degli artt. 71 e 108 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici.

10.2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente. L'aggiudicazione sarà impegnativa per il concorrente/i miglior offerente/i in base alle norme di gara, mentre nei riguardi della Stazione Appaltante essa è provvisoria in quanto subordinata alla verifica dei requisiti di partecipazione richiesti dal Bando - Disciplinare di Gara.

11. REQUISITI DEI CONCORRENTI

11.1. I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.lgs. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'Operatore Economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

11.2. Rappresenta condizione imprescindibile la disponibilità al conferimento presso l'impianto per l'intero periodo di validità del contratto ed il relativo conferimento all'eventuale impianto di trattamento finale. La partecipazione è subordinata all'offerta di un unico sito di conferimento per le frazioni oggetto della gara.

11.3. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

11.4. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

11.5. Requisiti in ordine all'idoneità professionale:

- Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;
Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili;
- autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Regione/Provincia competente per territorio, per l'esercizio dell'impianto di compostaggio per la produzione di compost di qualità, con operazioni di R3 ed R13 in base all'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/06 per una potenzialità totale (Ton/Anno) di almeno 5 volte superiore alle tonnellate conferite annualmente dal Comune di Sorso;
- Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001/ UNI EN ISO 14001:2015;
- Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001:2015;
- Sistema di Gestione sulla salute e sicurezza sul lavoro UNI IS 45001:2018.

11.6. Con riferimento a clausole ed obblighi complementari:

- obbligo di sottoscrivere il Patto di integrità;
- obbligo di accettazione delle norme di tracciabilità dei flussi finanziari;
- obbligo di sostituzione, con onere a proprio carico, dell'impianto/piattaforma qualora la propria, per sopravvenute difficoltà, non sia in grado di accettare le frazioni di rifiuti da conferire.
- L'Appaltatore che risulterà aggiudicatario verrà invitato a presentare, nel termine di giorni 10, ove non lo avesse già fatto in sede di offerta o qualora quanto presentato risulti scaduto, tutta la documentazione che sarà richiesta.
- L'Appaltatore dovrà, altresì:
 1. costituire il deposito cauzionale definitivo nella misura dovuta, con le stesse forme, norme e modalità previste per il deposito provvisorio e di cui agli articoli specifici che seguono;
 2. versare le spese di bollo e registrazione del contratto nella misura dovuta;
 3. predisporre tutti gli atti necessari alla stipula del contratto di servizio;
 4. sottoscrivere il documento contrattuale;

12. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

12.1. L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 22.782,18 € ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto avente IBAN IT50P0101585070000070188726, intestato al Comune di Sorso, avendo cura di indicare come causale il codice CIG della presente gara e allegando alla documentazione di gara copia cartacea del bonifico effettuato, fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti previsti dal Codice.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a

revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente: 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile; 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile; 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 30 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

– per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

– per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di

certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

13. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

13.1. Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

14. STIPULA DEL CONTRATTO

14.1. L'Appaltatore dovrà presentarsi per la stipula del contratto nell'ora e nel giorno che saranno comunicati dalla Stazione Appaltante. In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'Appaltatore entro il termine fissato, il Comune procederà alla dichiarazione di decadenza dall'Appaltatore dall'aggiudicazione e il servizio potrà essere affidato alla ditta risultante seconda nella graduatoria della gara. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili. Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.

15. SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

15.1. Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto, accessorie e conseguenti comprese quelle di bollo e di registro.

16. SPESE DI PUBBLICAZIONE

16.1. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 6.000,00.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

17. CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

17.1. L'Appaltatore, entro il 10° giorno di ogni mese, a partire dal mese successivo anche non intero a quello di inizio del servizio, effettuerà il riepilogo delle quantità conferite agli impianti di destinazione nel mese precedente e lo trasmetterà all'Ente Comunale. Il riepilogo dovrà essere accompagnato per ciascun singolo carico dalla documentazione accompagnatoria regolarmente vistata dal soggetto responsabile, ai sensi della vigente normativa in materia, dell'impianto o degli impianti al quale l'Appaltatore conferisce il rifiuto da trattare.

17.2. L'Appaltatore prende atto che i quantitativi indicati nel modulo di offerta sono convenzionali, hanno effetto ai soli fini dell'aggiudicazione e non vincolano in alcun modo sulle quantità da contabilizzare e sull'entità dei pagamenti, che saranno calcolati a misura con riferimento all'effettivo peso, espresso in tonnellate, trasportato e conferito sulla piattaforma/impianto di trattamento e smaltimento.

17.3. La contabilizzazione verrà effettuata applicando alle effettive quantità conferite e trattate mensilmente, il prezzo unitario risultante dal modulo di offerta sottoscritto dall'Appaltatore in sede di offerta. Lo stesso prezzo unitario si applicherà anche alle quantità oggetto delle prestazioni opzionali eventualmente richieste dal Comune.

17.4. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato previa verifica favorevole delle quantità indicate e dalla documentazione prodotta dall'Appaltatore con l'estensione ritenuta opportuna dall'Ente Comunale. In ogni caso, per ottenere il pagamento del corrispettivo l'Appaltatore deve consegnare al gestore del servizio

di igiene urbana, la quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) nei termini di legge comprensiva della pesata di conferimento sulla piattaforma e/o impianto di trattamento.

17.5. Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente le seguenti indicazioni:

- a) il codice identificativo gara (C.I.G.).
- b) i conferimenti effettuati con relativa pesata contraddistinti dal numero progressivo del F.I.R.
- c) il conto dedicato contraddistinto dal codice IBAN.

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e ss.mm.ii., il pagamento verrà effettuato a 30 gg fine mese data fattura, a mezzo bonifico bancario, trova applicazione quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2002. Le stesse saranno intestate a: Comune di Sorso - Piazza Garibaldi, 1 - 07037 Sorso (SS) - Codice Fiscale: 80001140906 / Partita IVA: 00292580909 - PEC Mail: protocollo@pec.comune.sorso.ss.it - Codice Univoco: UF31D3

17.6. Sugli eventuali ritardati pagamenti per fatto che l'Appaltatore provi essere oggettivamente imputabile a responsabilità dell'Ente Comunale saranno riconosciuti interessi di mora in ragione del tasso euribor a 3 mesi diviso 360 rilevato il primo giorno lavorativo successivo dalla data di scadenza del pagamento, e valevole per tutto il periodo del mancato pagamento.

17.7. L'Ente Comunale riscontrata la validità della documentazione procederà alla liquidazione delle fatture previa verifica positiva della documentazione di regolarità contributiva e degli inadempimenti relativi all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per i pagamenti di somme di importo superiore a cinquemila euro (Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

18. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

18.1. L'Appaltatore è tenuto a provare in ogni momento della durata dell'appalto, su semplice richiesta scritta dell'Ente Comunale, il possesso attuale di tutte le autorizzazioni di legge previste per l'esecuzione delle prestazioni, trattamento e smaltimento della frazione organica umida, oggetto dell'appalto, ed è tenuto a predisporre tutti i documenti amministrativi e contabili necessari al servizio (formulari, certificati di analisi dei rifiuti, etc.).

18.2. L'eventuale sostituzione di uno o più degli impianti di destinazione indicati dall'Appaltatore ai sensi dell'articolo 9, dovrà essere richiesta per iscritto dall'Appaltatore medesimo all'Ente Comunale con comunicazione scritta corredata dalla relativa autorizzazione.

18.3. L'autorizzazione, in nessun caso comporterà per l'Ente Comunale costi aggiuntivi e in nessun caso legittimerà sospensioni né interruzioni del servizio che, qualora si verificassero, saranno imputabili in via esclusiva all'Appaltatore e daranno diritto di applicare le penali di cui al successivo articolo 27.

18.4. L'Appaltatore si impegna a consentire in ogni momento al personale dell'Ente Comunale, al Responsabile Unico del Progetto (RUP) e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) l'accesso a tutti gli impianti autorizzati di cui al precedente articolo 9.

18.5 L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Ente Comunale della sospensione o della revoca delle autorizzazioni di cui al presente articolo da parte delle Autorità competenti.

18.6. Prima dell'inizio del servizio, l'Appaltatore dovrà designare per iscritto all'Ente Comunale la persona o le persone in numero massimo di tre reperibili per tutta la durata dell'appalto, che lo rappresentano e sono incaricate di ricevere gli ordini di servizio e tutte le comunicazioni relative all'esecuzione dell'appalto.

18.7. È ammessa la sostituzione della o delle persone indicate dall'Appaltatore previa comunicazione per iscritto all'Ente Comunale. L'Appaltatore è comunque tenuto ad assicurare senza soluzione di continuità la reperibilità dei propri rappresentanti designati.

19. SUBAPPALTO

19.1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 c. 2, lettera d) del codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto secondo le disposizioni del presente articolo.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Sussiste l'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa se l'oggetto del subappalto subisce variazioni e l'importo dello stesso viene incrementato.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le prestazioni comprese nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II, del codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati le parti di opere che si intende subappaltare.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 23 del codice.

L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 276/2003.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, riconosce, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo allega copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione è effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi degli art. 18, c. 1, lett. u), 20, c. 3 e art. 26, c. 8, del d.lgs. 81/2008, nonché dell'art. 5, c. 1, della L. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

I piani di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.

Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato.

N.B. La stazione appaltante prescinde dal valutare eventuali ragioni volte a prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa nel caso in cui le imprese subappaltatrici o i subappaltatori ulteriori siano iscritti nelle white list o nell'anagrafe antimafia.

20. RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DELL'APPALTATORE

20.1. L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nell'assoluto e incondizionato rispetto di tutte le norme di legge, delle disposizioni di qualunque Autorità, delle prescrizioni del presente Capitolato e delle disposizioni impartite dall'Ente Comunale, nonché delle regole tecniche di sicurezza ed igiene vigenti e applicabili sia nazionali che locali;

20.2. Pertanto l'Appaltatore è il solo responsabile nei confronti dell'Ente Comunale e dei terzi di ogni fatto dipendente, riferito e comunque connesso all'esecuzione dell'appalto, di tal l'Ente Comunale dovrà essere tenuto completamente manlevata e indenne da qualsiasi conseguenza in merito.

21. COPERTURE ASSICURATIVE

21.1. L'Appaltatore dovrà consegnare all'Ente Comunale prima dell'inizio delle prestazioni oggetto dell'appalto, apposita polizza assicurativa, con le caratteristiche indicate nell'art. 117, co. 10-11 del D.lgs 36/2023.

21.2. Il ritardo nella consegna di una sola delle predette polizze che causi il ritardo nell'inizio del servizio darà diritto all'Ente Comunale di applicare le penali di cui al successivo articolo 26, comma 26.4. del presente Capitolato Speciale.

22. REVISIONE DEI PREZZI CLAUSOLA DI INDICIZZAZIONE

22.1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzeranno, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice, gli indici dei prezzi al consumo;

23. CESSIONE DEI CREDITI DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

23.1. I crediti derivanti dal presente appalto potranno essere ceduti mediante stipula di atto pubblico o scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 120 comma 12 del D.lgs. 36 del 2023 ed a norma dell'art. 1260 del C.C.

23.2. Il contratto derivante dal presente appalto non può essere ceduto, a pena di nullità (art. 119 comma 1 del D.lgs. 36 del 2023).

24. CLAUSOLE DELL'APPALTATORE

24.1. Eventuali condizioni generali dell'Appaltatore richiamate nelle fatture, nelle note, nella corrispondenza, o nella documentazione comunque proveniente dallo stesso non saranno in alcun modo opponibili all'Ente Comunale.

25. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO, TUTELA DEI LAVORATORI, NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI — D.U.V.R.I.

25.1 L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che, per il conferimento dei rifiuti; dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare l'Appaltatore assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.lgs. n. 81/2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

25.2 La Ditta dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti il trattamento normativo e salariale disciplinato dal contratto di categoria oltre agli obblighi previdenziali, assistenziali, antinfortunistici ed assicurativi previsti dalle leggi nazionali e regionali in materia.

25.3. La Ditta dovrà assoggettarsi agli obblighi delle assunzioni obbligatorie dei disabili previste dalla legge 12/03/1999, n. 68 in materia di "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", secondo quanto previsto dal D.P.R. 10/10/2000, n. 333 recante "Regolamento di esecuzione della legge 12/03/1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili", per il rispetto di quanto disposto dall'art. 17 della stessa legge n. 68/99.

26. PENALI (ART. 126 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 36 DEL 2023)

26.1. Le penali disciplinate dal presente articolo sono applicate, dal RUP designato dall'Ente Comunale in sede di contabilizzazione e di pagamento dei corrispettivi spettanti all'Appaltatore e sono cumulabili tra di loro. Gli importi dovuti a seguito dell'applicazione delle penali saranno trattenuti sull'ammontare del primo pagamento utile successivo all'evento. Con riferimento al D.P.R. n. 633 del 1972, l'Appaltatore emetterà

fattura per il corrispettivo contabilizzato e maturato al lordo delle penali. L'applicazione della sanzione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di sette giorni dalla comunicazione della contestazione. Scaduto il termine di cui sopra senza che sia pervenuta alcuna giustificazione, il RUP procederà all'applicazione della penale. Invece le eventuali giustificazioni dell'impresa saranno sottoposte al giudizio insindacabile del RUP deputato alla vigilanza ed al controllo. In presenza di inadempienze, inosservanze, deficienze e/o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'impresa affidataria del servizio, regolarmente affidata, non ottempererà agli ordini ricevuti entro il primo giorno utile successivo all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali, sarà facoltà del Committente far eseguire il servizio ad altra ditta addebitando all'Impresa inadempiente i costi sostenuti.

26.2. Così come previsto dall'art. 126 comma 1 del D.lgs. n. 36 del 2023 l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale d'appalto, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

26.3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell'Ente Comunale di pretendere il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del C.C.

26.4. Le penali giornaliere da comminare, ricorrendone i presupposti relativi all'inosservanza delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale Disciplinare Prestazionale, per il ritardo di inizio o l'interruzione del servizio, per il ritardo nel rispetto dei termini imposti dal RUP per il ripristino di eventuali danni o per inosservanze agli ordini di servizio, per l'inosservanza contrattuale al personale impiegato nell'impianto e per l'inosservanza delle normative in materia di sicurezza saranno commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali e calcolate come previsto dall'art 126 del D.lgs 36/2023. in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

27. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (ART. 122 DEL D.LGS. N. 36 DEL 2023)

27.1. L'Ente Comunale si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'intero corrispettivo contrattuale a norma dell'art. 126 del D.lgs. n. 36 del 2023, comprensivo dell'importo delle prestazioni opzionali, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il RUP promuoverà l'avvio delle procedure a norma dell'art.122 del nuovo codice dei contratti pubblici. Resta in ogni caso fermo il diritto della Stazione Appaltante richiedere la risoluzione per inadempimento del presente contratto ai sensi dell'art. 1454 del C.C.

27.2. L'Ente Comunale potrà decidere di considerare il contratto risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del C.C., qualora il RUP accerti e contesti per iscritto all'Appaltatore:

- la mancanza o la revoca delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;
- un'infrazione in materia di sicurezza che possa determinare il fermo delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- il reiterato mancato rispetto delle normative in materia retributiva e contributiva;
- il ritardo nell'inizio del servizio o l'interruzione dello stesso si protragga oltre tre giorni consecutivi;
- il reiterato mancato rispetto delle disposizioni e normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, tutela della salute e tutela dell'ambiente;
- fallimento dell'appaltatore;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- per ogni altra grave inadempienza riscontrata, l'Ente agirà ai sensi dell'art. 1435 e ss. del C.C.

27.3. L'Ente Comunale si riserva di applicare l'art. 122 del D.lgs. n. 36 del 2023.

28. RECESSO (ART. 123 DEL D.LGS. N. 36 DEL 2023)

28.1. L'Ente Comunale si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 del D.lgs. n. 36 del 2023.

29. SEDI E RECAPITI

Per tutta la durata del contratto l'Appaltatore dovrà mantenere informato l'Ente Comunale circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, e-mail e posta elettronica certificata.

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

30.1. Tutte le controversie contrattuali che non trovano risoluzione con le transazioni previste dall'art. 211 del D.lgs. n. 36/23 che dovessero insorgere tra le parti in ordine al presente contratto d'appalto saranno devolute, in via esclusiva, al Foro di Sassari con esclusione della competenza arbitrale.

31. APPROVAZIONI DI CLAUSOLE

31.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 - Condizioni generali di contratto - del Codice Civile, sono specificatamente approvate tutte le clausole e le condizioni riportate negli articoli precedenti.

32. INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY

32.1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti è finalizzato unicamente all'espletamento della presente procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori incaricati del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali.

Operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al

trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento.

La relativa richiesta va rivolta al Comune di Sorso (SS).

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (ixv.garanteprivacy.it).

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Sorso (SS).

Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD — DPO) per il Comune di SORSO è l'Avv. Giacomo Salvatore CROVETTI il cui indirizzo di posta elettronica è avv.giacomocrovetti@pec.it

33. NORME DI RINVIO

33.1. Per quant'altro non previsto nel presente Capitolato Speciale si applicano le disposizioni di legge vigenti, le norme del Codice Civile, i regolamenti della contabilità generale dello Stato ed ogni altra norma o disposizione che disciplina la materia, emanata o da emanare ed il vigente Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023) e relativi allegati.